

ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za
članove vijeća mjesnih odbora

REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
Commissione elettorale per l'elezione dei
membri dei consigli dei comitati locali

Ai sensi dell'articolo 38 in riferimento al Regolamento dei comitati locali (Službene novine – Bollettino ufficiale Pola - Pola n. 10/09, 09/11, 15/11, 13/15- testo consolidato, 18/01, 20/19 e 23/23), la Commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei membri dei comitati locali nel territorio della Città di Pola - Pola (di seguito: Commissione elettorale) prescrive le

ISTRUZIONI OBBLIGATORIE NUMERO CL-III

SUI DIRITTI E DOVERI DEGLI OSSERVATORI E SUL MODO DI OSSERVARE I LAVORI DELL'ORGANO DI ATTUAZIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DEI COMITATI LOCALI NELLA ZONA DELLA CITTÀ DI PULA - POLA

I. Il diritto di monitorare lo svolgimento delle elezioni durante l'intera procedura elettorale con tutti gli organi elettorali spetta a:

- partiti politici ed elettori che hanno proposto liste validamente costituite per l'elezione dei consiglieri dei comitati locali
- organizzazioni non governative registrate nella Repubblica di Croazia
- organizzazioni internazionali operanti nella Repubblica di Croazia

1. OSSERVATORI DEI PARTITI POLITICI ED ELETTORI CHE SONO HANNO PROPOSTO LE LISTE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DEL COMITATO LOCALE

Il partito politico e gli elettori che hanno proposto le liste per l'elezione dei membri del consiglio del comitato locale possono nominare degli osservatori in tutti gli organi elettorali (comitato elettorale, commissione elettorale per l'elezione dei membri del consiglio del comitato locale).

L'osservatore nominato da un partito politico è tenuto a presentare all'organo elettorale di cui osserverà i lavori la conferma del partito politico che lo ha nominato. Il certificato è rilasciato e firmato da una persona autorizzata ai sensi dello statuto o da una decisione presa ai sensi dello statuto o da un procuratore al quale è stata rilasciata la procura in conformità allo statuto o dalla decisione statutaria.

L'osservatore proposto dagli elettori che hanno proposto le liste per l'elezione dei membri del consiglio del comitato locale è tenuto a presentare all'organo elettorale di cui osserverà i lavori il certificato del proponente della lista degli elettori.

2. OSSERVATORI DELLE ASSOCIAZIONI NON GOVERNATIVE E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI OPERANTE NELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Le organizzazioni non governative registrate nella Repubblica di Croazia e le organizzazioni internazionali che operano nella Repubblica di Croazia hanno il diritto di monitorare lo svolgimento delle elezioni durante l'intero processo elettorale, in particolare il lavoro della Commissione elettorale e il lavoro del comitato elettorale.

Le associazioni non governative e le organizzazioni internazionali sono obbligate a chiedere alla Commissione elettorale il permesso di osservare il lavoro delle commissioni elettorali e dei comitati elettorali. Alla richiesta di rilascio del permesso deve essere allegato il certificato, o la copia, della decisione di iscrizione nel Registro delle associazioni e delle organizzazioni internazionali.

L'osservatore nominato da un'associazione non governativa o da un'organizzazione internazionale autorizzata a monitorare il processo elettorale è tenuto a presentare all'organo elettorale di cui osserverà il lavoro un certificato dell'associazione non governativa o dell'organizzazione internazionale che lo ha nominato. Il certificato è rilasciato e firmato da una persona autorizzata dallo statuto o da una decisione statutaria, o da un procuratore al quale è stata rilasciata una procura in conformità allo statuto o di una decisione statutaria. Il certificato deve contenere, tra le altre cose, anche l'indicazione che l'autorità ha rilasciato l'autorizzazione, insieme al numero e alla data dell'autorizzazione.

3. L'osservatore **non può essere** una persona presente nella lista dei candidati del comitato locale per il quale si svolgono le elezioni.

II. Prima di iniziare il monitoraggio del processo elettorale, gli osservatori autorizzati sono tenuti a presentare al presidente o al membro dell'organo elettorale di cui osserveranno il lavoro:

- attestato del partito politico che lo ha designato come osservatore,
- attestato del richiedente della lista degli elettori validamente costituita.

III. Il lavoro di un singolo organo elettorale può essere osservato e monitorato contemporaneamente da un osservatore di un singolo partito politico, dagli elettori che hanno proposto liste legalmente costituite per l'elezione dei membri dei consigli dei comitati locali, nonché da associazioni non governative o organizzazioni internazionali.

L'organo elettorale il cui lavoro viene osservato, può limitare il numero degli osservatori se la mancanza di spazio o altre ragioni inevitabili non consentono l'osservazione simultanea di tutti gli osservatori.

Il numero di osservatori che osservano simultaneamente il lavoro dell'organo elettorale non può essere inferiore a cinque osservatori che controllano il lavoro delle commissioni elettorali, o a meno di tre che controllano il lavoro dei comitati elettorali.

Quando l'organo elettorale decide di limitare il numero degli osservatori, gli osservatori stabiliranno di comune accordo quali di loro saranno presenti ai lavori dell'organo elettorale. Se non si raggiunge un accordo, la scelta tra gli osservatori sarà effettuata da un membro dell'organo elettorale il cui lavoro viene osservato, mediante estrazione di una scheda elettorale con il nome dei partiti politici, il nome e cognome del titolare delle liste di candidatura di gruppi di elettori o il nome delle associazioni non governative.

IV. L'osservatore, che con il corrispondente documento di cui al punto II. delle presenti Istruzioni si è avvisato al presidente o a un membro dell'organo elettorale, di cui è autorizzato a osservare il lavoro, ha il diritto di prendere visione di tutto il materiale elettorale e il diritto di osservare l'intero procedimento elettorale.

La commissione elettorale e i comitati elettorali hanno l'obbligo di consentire agli osservatori di osservare e monitorare il loro lavoro.

Un osservatore può assistere ai lavori della Commissione elettorale competente durante le sedute.

L'osservatore ha il diritto di segnalare le irregolarità riscontrate e di chiederne l'eliminazione, nonché di mettere a verbale le sue osservazioni. L'osservatore può fare osservazioni solo sul lavoro dell'organo di cui osserva il lavoro.

L'osservatore ha diritto di ricevere copia, cioè trascrizione, del verbale dell'organo elettorale di cui ha osservato i lavori.

All'osservatore non è consentito interferire nei lavori dell'organo elettorale. Il presidente dell'organo elettorale ammonirà a voce l'osservatore che disturba il lavoro dell'organo elettorale. Se l'osservatore continua a interferire nonostante l'avvertimento, il presidente dell'organo elettorale è autorizzato a rimuovere l'osservatore.

V. L'osservatore che controlla i lavori del comitato elettorale ha il diritto di:

- essere presente ai lavori del comitato elettorale dalla preparazione del seggio elettorale prima della sua apertura, durante la votazione, il conteggio delle schede e la determinazione dei risultati della votazione,

- inserire osservazioni motivate sull'attività del comitato elettorale nel verbale dei lavori del comitato elettorale o allegarle per iscritto al verbale dei lavori del comitato elettorale. Il comitato elettorale è tenuto a ricevere l'osservazione scritta dell'osservatore, ad allegarlo al verbale dei lavori del comitato elettorale e a rilasciare un certificato in tal senso.

L'osservatore può andare e venire dal seggio elettorale, senza disturbare lo svolgimento del voto e il lavoro del comitato elettorale.

All'osservatore non è consentito:

- rispondere ad eventuali domande degli elettori e, nel caso in cui un elettore si rivolga a lui, è obbligato a trasmetterle al presidente o ad un membro del comitato elettorale;
- indossare cartelli, distintivi, foto o altri materiali che possano influenzare in qualsiasi modo gli elettori;
- effettuare la registrazione audio o video dei lavori dell'organo elettorale;
- influenzare in alcun modo gli elettori.

VI. Le presenti Istruzioni obbligatorie saranno pubblicate sul sito web della Città di Pula - Pola.

N. Pratica: 024-04/24-01/1

N. protocollo: 2163-7-03-04-02-0306-24-9

Pola, 10.01.2024.

PRESIDENTE

Doriano Labinac, univ. mag. iur.